



6 BUONI MOTIVI PER ASSOCIARSI A SOPTI

1. SCELTA TRA DUE CONVENZIONI ASSICURATIVE PROFESSIONALI, *COME È D'OBBLIGO DOTARSI SECONDO LA LEGGE n°24/2017**, ESCLUSIVE PER ASSOCIATI SOPTI**.
2. POLIZZA DI TUTELA LEGALE PER RESPONSABILITÀ PENALE ESCLUSIVA SOPTI. DEDICATA AGLI ASSOCIATI IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTI, LAVORATORI DIPENDENTI E TITOLARI DI NEGOZIO.
3. ESTENSIONE DELLA TUTELA LEGALE A TUTTE LE ATTIVITÀ OPTOMETRICHE, COMPRESA LA CONTATTOLOGIA SPECIALISTICA E L'ALLENAMENTO VISIVO, CON RETROATTIVITÀ DI 2 ANNI.
4. DOCUMENTI INFORMATIVI L'ESERCIZIO PROFESSIONALE: CONSENSI INFORMATI E RACCOMANDAZIONI DI BUONA PRATICA. GRATUITI PER I SOCI SOPTI.
5. SCONTO EVENTI SOPTI. CONGRESSI E CORSI AGGIORNAMENTO.
6. CODICE DI ACCESSO AREA PRIVATA SITO CON AMPIA RACCOLTA ARTICOLI SCIENTIFICI AGGIORNATI.

*http://www.dirittoegiustizia.it/news/14/0000083367/La_Legge_Gelli_e_in_Gazzetta_Ufficiale.html

**<http://www.sopti.it/assicurazione-professionale/>



In merito alla normativa in vigore dal 1 Aprile 2017, ci sembra doveroso informarvi che da tale data è obbligatorio per tutte le professioni sanitarie, attenersi ad un *protocollo Scientifico* e stipulare un'adeguata *polizza assicurativa*.

SOPTI è pronta a questa nuova esigenza. Da tempo infatti ci adoperiamo alla realizzazione di un protocollo scientifico comune che, insieme alle polizze di responsabilità civile e penale, tuteli il professionista ed il paziente.

Si riporta di seguito alcuni estratti della legge che ci riguardano:

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)

(GU n.64 del 17/3/2017)

Vigente al: 01/04/2017

Art. 5

Buone pratiche clinico\assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico\scientifiche. (...) In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico\assistenziali.

Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

1. Dopo l'articolo 590\quinquies del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 590\sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico\assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

Art. 10

Obbligo di assicurazione

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1\bis, del decreto\legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, (...)

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero\professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto\legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto\legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 novembre 2012, n. 189. (ovvero *obbligo di assicurazione RC professionale*).